

TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO

Sezione Lavoro

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

con contestuale istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

se ritenuta necessaria

All'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro

PER: prof.ssa PALADINO Laura Carmen, nata a Catania il 17.09.1978 (C.F. PLD LCR 78P57 C351O) e residente in Anzio (RM) alla Via Maia n.45, ai fini del presente elettivamente domiciliata presso l'indirizzo **P.E.C.** di seguito indicato, riconducibile all'avv. **Francesco ALLIEGRO** (C.F. LLG FNC 69S25 E472D), suo procuratore e difensore giusta mandato in calce al presente atto, il quale dichiara, ai sensi degli artt.133³, 134³ e 176² c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni, le notificazioni e gli avvisi presso il proprio numero di fax **0975 – 74132** e/o **PEC:** avvfrancescoalliegro@puntopec.it e/o e-mail: avvalliegro@vipnet.it.

- RICORRENTE -

CONTRO:

1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A (00153 – RM), nel domicilio di legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Perugia, Via degli Uffici, 14 - 06100 Perugia (PG) PEC: perugia@mailcert.avvocaturastato.it;

2) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA (C.F. 94094990549 – PEC: drum@postacert.istruzione.it), in



persona del legale rappresentante pro tempore, sito in Perugia, Viale Carlo
Manuali, 1 (06121 PG), nel domicilio di legge presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato in Perugia, Via degli Uffici, 14 – 06100 Perugia (PG)
– PEC: perugia@mailcert.avvocaturastato.it;

**3) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL
LAZIO** (C.F. 80004790574 – PEC: drla@postacert.istruzione.it), in persona
del legale rappresentante pro tempore, sito in Roma, Viale G. Ribotta n. 41
(00144 RM), nel domicilio di legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma,
sita in via dei Portoghesi n. 12 (00186 RM – PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it).

- RESISTENTI -

NONCHE' CONTRO:

4) Prof.ssa Milena NARI, nata a Finale Ligure il 08.02.1957 (C.F.
NRA MLN 57B48 D600Z) e residente in Roma (00122) al Viale dei
Promontori n.40, Dirigente Scolastica Reggente dell'Istituto Comprensivo
“VIA GIULIANO DA SANGALLO” (codice RMIC8FK007), sito in Roma
(00121) alla Via Giuliano da Sangallo n.11.

- CONTROINTERESSATA -

NONCHÉ NEI CONFRONTI:

di tutti i Dirigenti Scolastici – allo stato non identificabili – che hanno
ottenuto e/o otterranno la reggenza e/o la titolarità delle Istituzioni Scolastiche
site nel Comune di Roma con sede vacante e, in particolare, tutti quelli che –
in virtù del trasferimento per mobilità interregionale della **prof.ssa
PALADINO** saranno o potranno essere a loro volta trasferiti e/o perderanno



la reggenza loro attribuita.

- **CONTROINTERESSATI** -

§§ §§ §§ §§ §§ §§

FATTO

A) La ricorrente, a seguito di superamento di pubblico concorso (di cui al bando D.D.G. del 23.11.2017), è stata assunta quale dirigente scolastico nel ruolo dell'Amministrazione scolastica periferica della Regione Umbria, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1.9.2019 ed assegnata al Liceo "G. Alessi" di Perugia dall'1.9.2019 all'1.8.2022 (**All. n.1**).

B) Nella graduatoria nazionale del suddetto concorso la ricorrente si è classificata alla posizione n. 600 di 3.420 (di cui 2.900 vincitori e 520 idonei) su 36.000 candidati.

C) Con istanza del **22.06.2020 (All. n.2)** la **prof.ssa PALADINO** ha rivolto, all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, domanda di mobilità interregionale **in uscita** per l'anno scolastico 2020/2021, tramite mutamento di incarico in casi eccezionali di particolare urgenza e rilevanza ed esigenze personali e familiari.

D) Analoga istanza **in entrata** è stata rivolta all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (**All. n.3**), regione verso la quale l'odierna ricorrente auspicava ottenere la chiesta mobilità, con specifico riguardo alla città di Roma.

E) Le istanze di mobilità di cui innanzi sono state dalla **prof.ssa PALADINO** integrate in data **30.06.2020 (All. n.4A, n.4B, n.4C e n.4D)**, invocando anche i benefici di cui alla Legge n.104/1992 e ciò in seguito ad un



improvviso aggravamento delle condizioni di salute del suocero (affine di I° grado) **COLONA Giuseppe**, nato a Roma il 07.08.1942 ed ivi residente alla Via Fratelli Cervi n.50 (**All. nn.30, 31, 32 e 33**).

F) Quest'ultimo, in particolare, con verbale della Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap – Centro Medico Legale INPS di Roma del **17.06.2020** (**All. n.5**), è stato dichiarato affetto da disabilità grave ex art. 3³ Legge n.104/1992 ed è stata allo stesso riconosciuta la necessità di assistenza continua.

G) Nonostante le formulate domande, alla **prof.ssa PALADINO** non è stata concessa la chiesta mobilità interregionale con mutamento di incarico, come emerso dai Bollettini pubblicati in data **15.07.2020** dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Umbria (D.D. n.236 – **All. n.6**) e in data **17.07.2020** dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (D.D. n.453 – **All. n.7A e D.D. n.458 – All. n.7B**), successivamente ancora modificato e integrato/o rettificato da ulteriori provvedimenti adottati in accoglimento di istanze di mobilità interregionale (**All. n.7C**).

H) A fronte di ciò, l'odierna ricorrente, con note PEC del **16.07.2020** (**All. n.8 e n.9**), ha formulato istanza di accesso agli atti nei confronti degli Uffici Scolastici Regionali per l'Umbria e per il Lazio.

I) Con nota del **22.07.2020** (**All. n.10A**), l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha riscontrato l'istanza presentata dalla **prof.ssa PALADINO**, inviandole per conoscenza una nota destinata all'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria, nella quale si trasmetteva per competenza la richiesta di accesso agli atti prodotta dalla ricorrente e si chiariva che allo stesso Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio non era pervenuto alcun



“nulla osta” da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, atto presupposto per riconoscere alla Dirigente Scolastica la chiesta mobilità verso il Lazio e, in particolare, verso la città di Roma. L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, invece, solo con nota prot. n.U.0009143.12-08-2020, peraltro dopo gli eventi che verranno narrati ai successivi punti L-M-N-O della presente, ha limitato il riscontro manifestando il diniego al richiesto accesso agli atti (**All. n.10B**).

L) A fronte di tale riscontro, la **prof.ssa PALADINO**, con note P.E.C. del **22.07.2020 (All. n.11)** e del **31.07.2020 (All. n.12)**, ha reiterato l’istanza di mobilità interregionale, fondata sul riconoscimento in suo favore dei benefici di cui alla Legge n.104/1992, art.33.

M) A questo punto l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, con nota P.E.C. del 06.08.2020, prot. n. U.0008817.06-08-2020 (**All. n.13**), richiamando il contenuto di una Relazione Ispettiva assunta al prot. n.6953 del **29.06.2020, mai in precedenza comunicata alla prof.ssa Paladino e della quale la stessa ignorava l’esistenza**, ha invitato la stessa Dirigente Scolastica ad esprimere preferenza avuto riguardo ad una sede presso la quale essere trasferita, sempre però nell’ambito della Regione Umbria.

N) L’odierna ricorrente, con nota P.E.C. del **09.08.2020 (All. n.14)** ha declinato l’invito di scegliere una sede nell’ambito territoriale della Regione Umbria, così ribadendo le istanze di mobilità interregionale verso il Lazio di cui alle precedenti domande presentate il **22.06.2020 (All. nn.2-3)**, il **30.06.2020 (All. n.4A, n.4B, n.4C, e n.4D)**, il **22.07.2020 (All. n.11)** ed il **31.07.2020 (All. n.12)**.

O) Ulteriore rinnovo dell’istanza è stato avanzato con nota P.E.C.



dell'**11.08.2020** (**All. n.15**), con la quale è stato anche sollecitato un intervento da parte della Dirigente Regionale a tutela della dignità e professionalità della **prof.ssa PALADINO**, tale da arginare la diffamatoria campagna di stampa intrapresa nei suoi riguardi.

P) L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, però, in data **19.08.2020**, ha trasmesso all'odierna ricorrente il D.D. prot. n. R.000353.19-08-2020 (**All. n.16**) con il quale è stato disposto il **trasferimento di ufficio** della **prof.ssa PALADINO** presso l'istituzione scolastica PGIC83000P – I.C. Foligno 3 di Foligno, a decorrere dal **01.09.2020**, così definitivamente disattendendo la istanza di mobilità interregionale avanzata dall'odierna ricorrente, invocando i benefici di cui alla Legge n.104/1992.

Q) Detto provvedimento di trasferimento è stato contestato dalla **prof.ssa PALADINO** con note P.E.C. del **24.08.2020** (**All. n.17**) e del **25.08.2020** (**All. n.18**), è stato impugnato in via stragiudiziale con missiva datata **26.09.2020** e spedita il **28.09.2020** (**All. n.19**) ed avverso di esso si proporrà impugnativa giudiziale nei termini di legge.

R) La **prof.ssa PALADINO**, peraltro, di fatto si è recata presso l'istituto di Foligno esclusivamente il giorno **01.09.2020** per la prevista presa di servizio presso la nuova sede lavorativa, avendo usufruito di congedi ex Legge n.104/1992 per i giorni 29 e 31 agosto 2020 (Cfr. **All. n.23**) e per i giorni 2, 3 e 4 settembre 2020 (Cfr. **All. n.24**).

S) La **prof.ssa PALADINO**, immediatamente dopo, è stata interessata da provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro **per maternità**, disposti dall'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 17 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 151/2001, e si trova attualmente, dal 22.11.2020, in condizione di



astensione obbligatoria per maternità ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs 151/2001.

Tale condizione permarrà, come previsto dalla legge, sino a tutto il 22.04.2021, come attestato dai certificati allegati, che individuano la data presunta del parto nel giorno 22.01.2021 (**All. nn.25-26-27-28**).

T) Ciò posto, si rileva l'assoluta illegittimità ed illiceità del mancato accoglimento dell'istanza di mobilità interregionale verso il Lazio avanzata dall'odierna ricorrente e specificamente verso istituti con Dirigenza vacante del Comune di Roma, fondata sui benefici di cui alla Legge n.104/1992.

U) Si osserva che l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, difatti, aveva appositamente riservato il 30% dei posti in favore di personale proveniente da altre Regioni.

V) Il Ministero stesso, poi, con circolare n.14232 del 5 giugno 2020 (**All. n.20**) ha stabilito che "... nelle operazioni di cui all'oggetto le SS.LL. terranno in debita considerazione, oltre ai criteri normativi e contrattuali sopra richiamati, la disciplina prevista dalla Legge n. 104/1992 e garantiranno l'informazione preventiva delle rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 4 del CCNL 08/07/2019"), così disponendo che gli Uffici Scolastici Regionali tenessero in debita considerazione il personale titolare direttamente o indirettamente dei benefici di cui alla Legge n.104/1992.

La condotta degli Uffici Scolastici convenuti contrasta con quella tenuta da altri Uffici omologhi, ma addirittura dagli stessi USR Umbria e Lazio in relazione alle mobilità interregionali in entrata, regolarmente concesse (Cfr. **All. n.6, 7A, 7B e 7C**).

§§ §§ §§ §§ §§ §§



DIRITTO

1) SULLA SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS.

Che la ricorrente, in qualità di referente unico, fornisca assistenza al suocero disabile, **Sig. COLONA Giuseppe**, portatore di handicap grave *ex* art. 3³ della Legge n.104/1992 e per questo bisognoso di assistenza, è circostanza dimostrata all'Amministrazione resistente, da ultimo con comunicazione P.E.C. del 06.09.2020 (**All. n.22**), di riscontro alla richiesta dell'USR Umbria formulata con nota del 02.09.2020 (**All. n.21**) e comunque da quest'ultima mai contestata, a partire dal momento in cui la **prof.sa PALADINO** ha invocato i benefici della richiamata legge con la istanza del **30.06.2020 (All. n.4A, n.4B, n.4C e n.4D)**.

L'Amministrazione, tuttavia, non ha riconosciuto in favore della **PALADINO** il diritto di precedenza ai fini della mobilità interregionale, con ciò ponendosi in evidente contrasto con il dettato normativo di cui all'art.33³⁻⁵ della Legge n.104/1992, nonché con la *ratio* della stessa Legge 104.

Come noto, l'art. 33³ Legge n.104/1992 dispone che “... *il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado ... ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa*” mentre, il successivo c. 5 che “*il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede*”.

L'art. 601 del Dec. Lgs. n.297/1994, poi, con specifico riferimento al personale delle istituzioni scolastiche, testualmente dispone che “*gli articoli*



21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità ...".

La Corte Costituzionale, inoltre, con la sentenza n.325/1996, ha avuto modo di evidenziare l'ampia sfera di applicazione della Legge n.104/1992, chiarendo che essa è diretta ad assicurare, in termini di adeguatezza, la tutela dei portatori di handicap: *"essa incide sul settore sanitario e assistenziale, sulla formazione professionale, sulle condizioni di lavoro, sull'integrazione scolastica; e in generale, detta misure che hanno il fine di superare, o di contribuire a far superare, i molteplici ostacoli che il disabile incontra quotidianamente nelle attività sociali e lavorative, e nell'esercizio di diritti costituzionalmente protetti (sent. n. 406 del 1992). La legge n. 104 del 1992 può dunque considerarsi una prima, significativa risposta al pressante invito, rivolto da questa Corte al legislatore, di garantire la condizione giuridica del portatore di handicap, la cui tutela passa attraverso «l'interrelazione e l'integrazione dei valori espressi dal disegno costituzionale» (in tal senso v. la sent. n. 215 del 1987)".*

Per completezza espositiva si evidenzia che, in ipotesi, unico ostacolo al riconoscimento del diritto della ricorrente alla scelta preferenziale della sede potrebbe essere rappresentato dalla contrattazione collettiva nazionale di settore (ex Area V) la quale, all'art. 9⁴ del CCNL 2006/2009 prevede che *"... su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza e con il*



consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l'esito comunicato entro il successivo 15 luglio. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il mutamento d'incarico, ove concesso, non può nuovamente essere richiesto nell'arco di un triennio dall'incarico conferito ...” (All. n.36).

Ciò posto, occorre sottolineare però che il diritto alla tutela delle persone disabili, per come sancito dalla Legge n.104/1992, non risulta sempre correttamente ed integralmente recepito nei vari CCNL dell'Area V della Dirigenza Scolastica che si limitano a richiamare, invece, i principi generali in materia di attribuzione degli incarichi dirigenziali, per come previsti dal Dec. Lgs. n.165/2001.

Per i Dirigenti Scolastici, in definitiva, la contrattazione collettiva non contempla le ipotesi direttamente riconducibili alla previsione normativa di cui all'art.33³⁻⁵ della Legge n.104/1992, il che inevitabilmente ha ampliato i margini di discrezionalità dell'Amministrazione nell'affidamento degli incarichi dirigenziali al punto di farli scadere, in diverse occasioni, compresa quella qui posta all'esame dell'On.le Tribunale adito, in mero arbitrio.

A ciò si aggiunga che la norma pattizia che limita la scelta di sede alla scadenza del triennio e la impedisce per più di una occasione fino al termine dell'incarico dirigenziale, deve essere disapplicata *ex art. 1418 c.c.* stante la natura imperativa della normativa di cui alla Legge n.104/92 (Cfr. Tribunale di Lucca, n.260 del 09/07/2020).

La Suprema Corte di Cassazione, del resto, ha sul punto,



recentemente ribadito che “... in materia di assistenza ai portatori di handicap, l’art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, nel testo modificato dalla L. n. 53 del 2000 e dalla L. n. 183 del 2010, circa il diritto del lavoratore che assiste un disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretato nel senso che tale diritto può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell’assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro, deponendo in tal senso il tenore letterale della norma, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le esigenze di tutela e garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con l. n. 18 del 2009” (Cass. Civ., Sezione Lavoro, Ordinanza n.6150 del 01/03/2019).

Sempre la Suprema Corte di Cassazione, inoltre, ha pure sancito che grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare l’impossibilità di consentire al dipendente il trasferimento presso le sedi disponibili più vicine al disabile al quale il dipendente stesso presta assistenza (Cass. Civ., Sezione lavoro, sentenza n.6550/2019).

Ciò chiarito, si evidenzia che nel caso in esame ricorrono entrambe le condizioni per l’accoglimento dell’istanza di mobilità con precedenza, ossia sono ravvisabili:

1) l’esistenza dello stato di handicap grave del Sig. COLONA Giuseppe (All. n.5);

2) la disponibilità in Roma, città per la quale la ricorrente ha fatto richiesta di mobilità, ANCORA AL 5 AGOSTO, di almeno 41 SEDI (All.



n.29B), poiché vacanti, e, ancora alla data odierna, di CIRCA 30 SEDI, CHE
RISULTANO AFFIDATE IN REGGENZA PER L'A.S. 2020/2021 (**All.**
n.29A).

Tale impostazione è pienamente confermata, altresì, dalla più recente
giurisprudenza di merito espressasi su casi riguardanti docenti e dirigenti
scolastici.

A riguardo, *ante omnia*, appare necessario richiamare un recentissimo
precedente proprio di codesto On.le Tribunale adito (ordinanza emessa il
21.11.2020 a definizione del procedimento cautelare segnato con il
n.374/2020 di R.G.L.), in forza del quale è stata riconosciuta la tutela
cautelare alla ricorrente (anch'ella Dirigente Scolastica) in un caso del tutto
sovrapponibile a quello in esame.

Il Tribunale di Trani – Sezione Lavoro, peraltro, affrontando il caso
sempre di un Dirigente Scolastico che aveva ottenuto il nulla osta dall'Ufficio
Scolastico Regionale dove prestava servizio e, di contro, il “diniego” da parte
di quello dove desiderava trasferirsi, ha emesso l'ordinanza del 10.09.2020,
con la quale:

a) ha affermato che non occorre integrare il contraddittorio con i
Dirigenti Scolastici già trasferiti, atteso che il ricorrente ha chiesto
espressamente il trasferimento presso Istituti scolastici liberi o dati in
reggenza;

b) ha affermato che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in
applicazione del costante orientamento della Suprema Corte a Sezioni Unite
in materia di mobilità del personale della istituzione scolastica (cfr., da
ultimo, SS.UU. nn. 4317/20 e n. 8098/20);



c) ha affermato che le norme della Legge 104/92, oltre ad avere rango primario, sono imperative ed in quanto tali non possono essere violate e/o disattese da un bando di concorso e/o dalla contrattazione collettiva;

d) ha ribadito l'orientamento della Suprema Corte (sentenza n.6150/2019) secondo cui l'art. 33, comma 5, della Legge 104/92 deve essere interpretato nel senso che il diritto del lavoratore che assiste un portatore di handicap in situazione di gravità sia esercitabile anche in costanza di rapporto di lavoro e non soltanto al momento dell'assunzione, mettendo in luce, quindi, la funzione solidaristica della norma e le esigenze di tutela del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU in tema di diritti delle persone con disabilità.

In definitiva, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Trani ha ribadito il principio in base al quale “... *l'esercizio del diritto in esame **non è soggetto ad una valutazione discrezionale del datore di lavoro in base a generiche esigenze di organizzazione aziendale, ma può cedere il passo soltanto a fronte della prova della sussistenza di esigenze tecniche, organizzative e produttive che non possono essere diversamente soddisfatte** ...*”; esigenze che nel caso in esame, considerate peraltro le circostanze sopra esposte, non si configurano in alcun modo.

Detto pronunciamento giurisdizionale è stato preceduto da numerosissime altre pronunce che, in casi come quello *de qua*, hanno riconosciuto, in applicazione della Legge n.104/1992, il diritto alla precedenza ed alla mobilità interregionale ad un Dirigente Scolastico (Cfr. Trib. Lucca – Sezione Lavoro, 08/07/2020; Trib. Palermo – Sezione Lavoro, 05/06/2020; Trib. Messina – Sezione Lavoro, 29/05/2020; Tribunale Torino –



Sezione Lavoro 20/08/2020; Tribunale Cuneo – Sezione Lavoro, 06/08/2020;

Tribunale Foggia – Sezione Lavoro, sentenza n.4480/2019; Tribunale Roma –

Sezione Lavoro, sentenza n.9554/2019).

Deve essere dichiarato, pertanto, il diritto della ricorrente a scegliere la sede nella procedura di mobilità ed ottenere con immediatezza una sede nel COMUNE DI ROMA, secondo la preferenza indicata, e quanto dedotto è certamente sufficiente a dare idonea dimostrazione del *fumus boni juris*.

§§ §§ §§ §§ §§ §§

SUL PERICULUM IN MORA

La sussistenza del requisito del *periculum* e, dunque, del pregiudizio grave, imminente e irreparabile, è dimostrata dalla circostanza che le condizioni di salute del **Sig. COLONA Giuseppe**, per come documentalmente dimostrate (**All. n.5**), impongono che allo stesso venga prestata assistenza continua, la quale al momento viene garantita e prestata dall'odierna ricorrente soltanto grazie al fatto che la stessa si trovi in astensione dal servizio per maternità (Cfr. **All. n.25, 26, 27 e 28**).

A ciò viene aggiunto, per mero tuziorismo difensivo, che la **prof.ssa PALADINO** è l'unica a poter prestare assistenza al **Sig. COLONA Giuseppe**, suocero e dunque affine di I° grado (**All. nn.30, 31, 32 e 33**), portatore di handicap grave *ex art. 3³* della Legge n.104/1992 (**All. n.5**), poiché il proprio marito **COLONA Paolo** (figlio di **COLONA Giuseppe**), non si trova nella condizione fisica di poterlo fare (Cfr. **All. n.34**), così come la suocera **MARZANO Patrizia** (fmoglie di **COLONA Giuseppe**), a causa della sua età, nel mentre la cognata, **COLONA Elisabetta** (altra figlia di **COLONA Giuseppe**), ha la propria residenza a San Gimignano, pertanto



fuori e lontano da Roma (**Cfr. All. n.35**).

Peraltro, i posti di Dirigente Scolastico assegnati in reggenza a Roma, per come indicati nell'**allegato n.29A**, verranno senz'altro occupati da altri dirigenti scolastici con incarichi triennali mediante scorrimento della graduatoria concorsuale di merito.

Il diritto al "*riavvicinamento*" per l'assistenza al familiare disabile della ricorrente, così, risulterebbe precluso per almeno il prossimo triennio con conseguente fondato rischio che, visto il sopraggiunto aggravamento delle condizioni di salute del familiare, quest'ultimo resti privo di assistenza, nonostante il suo stato di handicap grave.

Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro *pre parto* della **prof.sa PALADINO**, inoltre, stante la sua condizione di gravidanza (**Cfr. All. nn.25-26-27-28**), verrà a scadere il prossimo **22.01.2021**, data presunta del parto, e dunque a decorrere dalla fine del mese di aprile 2021, considerando l'ulteriore periodo di astensione obbligatoria dal lavoro dopo il parto, la stessa dovrà riprendere servizio effettivo a Foligno, allontanandosi così da Roma.

In tal modo la ricorrente non potrà più prestare assistenza al proprio suocero, per effetto della sua illegittima esclusione dalla procedura di mobilità *de quo*.

Il pregiudizio è imminente perché i posti ad oggi affidati in reggenza, per come indicati nell'allegato elenco (**All. n.29A**), saranno certamente occupati con assegnazioni definitive (quantomeno per i prossimi tre anni, che saranno certamente critici stante l'età del suocero disabile).

Per questo, si chiede l'intervento del Giudice in via di urgenza al fine di confermare l'illegittimità dell'esclusione della ricorrente dalla procedura di



mobilità interregionale e, quindi, della condotta dell'Amministrazione convenuta, al fine di evitare che il pregiudizio descritto possa determinare un danno irreparabile per la **prof.ssa PALADINO**.

§§ §§ §§ §§ §§ §§

Per tutte le considerazioni sopra esposte in fatto e in diritto, la **prof.ssa PALADINO Laura Carmen**, nata a Catania il 17.09.1978 (C.F. PLD LCR 78P57 C351O) e residente in Anzio (RM) alla Via Maia n.45, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, chiede all'Ecc.mo Tribunale di Spoleto, Giudice del Lavoro, visti gli artt. 669 bis e ss. e 700 c.p.c., di voler fissare l'udienza di discussione per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI:

1) accertare e dichiarare il diritto di precedenza *ex art.* 33³⁻⁵ della Legge n.104/1992 in favore della ricorrente nelle operazioni di mobilità interregionale per l'a.s. 2020/2021 e, pertanto, il diritto della ricorrente, *ex art.* 33³⁻⁵ della Legge n.104/1992, all'immediato trasferimento in una sede dirigenziale tra quelle attualmente ancora vacanti e/o affidate in reggenza nel comune di Roma, secondo le preferenze espresse nella istanza ritualmente presentata in via amministrativa e nell'ambito dei distretti prescelti, ordinando al Ministero convenuto di provvedervi;

2) il tutto previa declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o disapplicazione di ogni atto amministrativo e negoziale presupposto, connesso, conseguente, illegittimo, che sia lesivo dei diritti della ricorrente.

3) condannare le resistenti Amministrazioni al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre il 15,00% a titolo di rimborso forfettario *ex art.* 2 D.M. n.55/2014 ed oltre ancora IVA e C.A.P. come per legge.



§§ §§ §§ §§ §§ §§

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE

DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

Preliminarmente si osserva che nel caso in esame, avendo la **prof.ssa PALADINO** avanzato istanza di mobilità interregionale verso la Regione Lazio e, in particolare, verso la città di Roma, con riferimento alle Istituzioni Scolastiche la cui sede, alla data del 05.08.2020, risultava vacante (**All. n.29B**), si ritiene che non siano configurabili controinteressati.

Ciò, in applicazione di quanto sancito dal Tribunale di Trani con la sentenza innanzi richiamata, porta a configurare la insussistenza di controinteressati ai quali notificare il presente ricorso.

In subordine:

- laddove l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito dovesse ritenere che con riferimento al procedimento vi siano ulteriori controinteressati rispetto al nominativo indicato in epigrafe, da individuare in altri dirigenti scolastici allo stato non identificabili, assegnati in reggenza alle Istituzioni Scolastiche di Roma la cui sede risultava vacante alla data del 05.08.2020,

- considerato che la notifica a tali controinteressati, ove ritenuta necessaria, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;

- considerato che la suddetta notifica – notizia, sempre ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale, nel sito del MIUR e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;



- che la chiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alle parti resistenti e alla controinteressata individuata nell'epigrafe del presente atto;

CHIEDE

Autorizzarsi parte ricorrente alla notificazione nei confronti di tutti i dirigenti scolastici – allo stato non identificabili – e, in particolare, di tutti quelli che in virtù dell'accoglimento della domanda di trasferimento per mobilità interregionale della prof.ssa PALADINO Laura Carmen sarebbero a loro volta trasferiti o che hanno presentato domanda di assegnazione nelle sedi prescelte dalla ricorrente, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami/2> ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;

b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;

c) sunto dei motivi del ricorso;

d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “tutti i Dirigenti Scolastici (allo stato non identificabili) che hanno ottenuto e/o otterranno la reggenza e/o la titolarità delle Istituzioni Scolastiche site nel Comune di Roma con sede vacante e, in particolare, tutti quelli che – in virtù del trasferimento per mobilità interregionale della prof.ssa PALADINO – saranno e/o potranno essere a loro volta trasferiti e/o perderanno la reggenza e/o la titolarità loro attribuita”;

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione



dell'udienza;

f) quietanza di pagamento dell'importo indicato dal Giudice per il servizio di pubblicazione.

CHIEDE ALTRESÌ

a Codesto Giudice di voler fissare l'importo del servizio per l'attività di pubblicazione sul sito web del MIUR, che verrà versato dall'istante mediante bonifico bancario in "conto entrate eventuali e diverse" del MIUR, utilizzando il codice IBAN IT94M0100003245348013355004, previa indicazione nella causale gli estremi del ricorso di cui trattasi.

§§ §§ §§ §§ §§ §§

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia verte in materia di lavoro e che è di valore indeterminabile. Pertanto, l'importo del contributo unificato è pari ad euro 259,00.

§§ §§ §§ §§ §§ §§

RICHIESTE ISTRUTTORIE

Sin da ora, in caso di avversa contestazione, si chiede ammettersi:

prova testimoniale e, a tal fine, si indica, quale sommario informatore, in prova diretta sulle circostanze di cui ai punti da A) a S) della narrativa in fatto e sull'impossibilità da parte dello stessi di prestare assistenza al proprio genitore COLONA Giuseppe, oltre che in prova contraria su quelli eventualmente ammessi di controparte, il **Sig. COLONA Paolo**, nato a Roma il 13.10.1971 e domiciliato in Anzio alla Via Maia n.45.

Si depositano, tutti in copia:

1) immissione in ruolo Dirigente Scolastica **PALADINO Laura**



Carmen, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1.9.2019 ed assegnata al Liceo "G. Alessi" di Perugia dall'1.9.2019 all'1.8.2022;

2) istanza del **22.06.2020** rivolta all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria di mobilità interregionale in uscita per l'anno scolastico 2020/2021, tramite mutamento di incarico in casi eccezionali di particolare urgenza e rilevanza ed esigenze personali e familiari;

3) istanza del **22.06.2020** rivolta all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio di mobilità interregionale in uscita/entrata per l'anno scolastico 2020/2021, tramite mutamento di incarico in casi eccezionali di particolare urgenza e rilevanza ed esigenze personali e familiari;

4A) integrazione del **30.06.2020** dell'istanza di mobilità presentata il 22.06.2020 rivolta all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria;

4B) integrazione del **30.06.2020** dell'istanza di mobilità presentata il 22.06.2020 rivolta all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;

4C) integrazione del **30.06.2020** dell'istanza di mobilità presentata il **22.06.2020** rivolta all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, con allegato verbale della commissione medica relativo a **COLONA Giuseppe**;

4D) integrazione del **30.06.2020** dell'istanza di mobilità presentata il **22.06.2020** rivolta all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con allegato verbale della commissione medica relativo a **COLONA Giuseppe**;

5) verbale della Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap – Centro Medico Legale INPS di Roma del **17.06.2020**, in forza del quale il **Sig. COLONA Giuseppe** è stato dichiarato affetto da disabilità grave *ex art. 3³ Legge n.104/1992* ed è stata allo stesso riconosciuta



la necessità di assistenza continua;

6) bollettino pubblicato in data **15.07.2020** dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Umbria - D.D. n.236;

7A) bollettino pubblicato in data **15.07.2020** dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - D.D. n.453;

7B) bollettino pubblicato in data **17.07.2020** dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - D.D. n.458;

7C) successivi Decreti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio di modifica e/o integrazione di quelli indicati ai precedenti punti **7A** e **7B** in accoglimento di istanze di mobilità interregionale;

8) nota PEC del **16.07.2020** di diffida, inviata all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria;

9) nota PEC del **16.07.2020** di diffida, inviata all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;

10A) nota del **22.07.2020** dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;

10B) nota prot. n.U.0009143.12-08-2020 del **12.08.2020** dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria;

11) nota P.E.C. del **22.07.2020**;

12) nota P.E.C. del **31.07.2020**;

13) nota P.E.C. del **06.08.2020**, prot. n. U.0008817.06-08-2020, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria;

14) nota P.E.C. del **09.08.2020**;

15) nota P.E.C. dell'**11.08.2020**;

16) D.D. prot. n. R.000353.19-08-2020 dell'Ufficio Scolastico



Regionale per l'Umbria;

17) nota P.E.C. del **24.08.2020**;

18) nota P.E.C. del **25.08.2020**;

19) nota di impugnativa stragiudiziale del trasferimento a Foligno;

20) circolare n.14232 del **05.06.2020** del MIUR;

21) nota prot. n.U.0010420.02-09-2020 dell'Ufficio Scolastico regionale per l'Umbria;

22) nota PEC del **06.09.2020** con allegati;

23) comunicazione di congedo *ex* Legge n.104/1992 per i giorni 29 e 31 agosto 2020;

24) comunicazione di congedo *ex* Legge n.104/1992 per i giorni 2, 3 e 4 settembre 2020;

25) nota P.E.C. trasmissione provvedimento di interdizione per maternità del **08.09.2020** con allegati;

26) nota P.E.C. trasmissione provvedimento di interdizione per maternità del **09.10.2020** con allegati;

27) nota P.E.C. trasmissione provvedimento di interdizione per maternità del **06.11.2020** con allegati;

28) nota P.E.C. comunicazione decorrenza congedo obbligatorio per maternità del **20.11.2020** con allegati;

29A) elenco estratto dal sito dell'U.S.R. per il Lazio contenente l'indicazione delle sedi ubicate nel Comune di Roma affidate in reggenza per l'anno scolastico 2020/2021;

29B) elenco estratto dal sito dell'U.S.R. per il Lazio contenente l'indicazione delle sedi vacanti ubicate nel Comune di Roma per l'anno



scolastico 2020/2021 con successivi decreti di nomina volta all'assegnazione di alcune delle sedi indicate nell'elenco medesimo;

30) Stato di Famiglia Originario di COLONA Giuseppe;

31) Stato di Famiglia Attuale di COLONA Giuseppe

32) Atto di Matrimonio di PALADINO Laura Carmen;

33) Estratto Atto di matrimonio di PALADINO Laura Carmen;

34) analisi cliniche del Sig. COLONA Paolo e attestato esenzione ticket sanitario;

35) Stato di Famiglia – Certificato di Residenza della Sig.ra COLONA Elisabetta;

36) C.C.N.L. AREA V – DIRIGENZA SCOLASTICA.

Salvis juribus.

Padula/Spoletto, li 16 dicembre 2020.

avv. Francesco Alliegro.-

